

STATUTO

IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA MODICA-ISPICA 15

Numero REA: RG - 62700

Codice fiscale: 00693330888

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" a verbale in data 29 dicembre 2004 rep. 17310/	
	1877	
	"IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	Art. 1	
	Denominazione e Sede	
	E' costituita con sede in Modica la società cooperativa so-	
	ciale denominata "IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2	
	Durata	
	La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordi-	
	naria.	
	Art. 3	
	Norme Applicabili	
	Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonchè le disposizioni previste dal Titolo VI del codice ci-	
	vile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal	
	Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le di-	
	sposizioni sulle società a responsabilità limitata.	
	Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposi-	

	zioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, di riforma	
	del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integra-	
	zioni, nonchè le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre	
	1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative so-	
	ciali, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 4	
	Scopo	
	Lo scopo mutualistico che i "soci lavoratori" della Coopera-	
	tiva intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata, continuità di occupazione lavo-	
	rativa e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	La Cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'inte-	
	resse generale della comunità alla promozione umana ed al-	
	l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendo-	
	si anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi	
	dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come dispo-	

	sto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazio-	
	ni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Coope-	
	rativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito	
	delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regola-	
	menti.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c..	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al raffor-	
	zamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.	
	Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale	
	delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici	
	provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la pro-	
	pria sede sociale.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà ade-	
	rire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relati-	
	va Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Coo-	
	perative e Mutue, nonchè ad altri organismi economici o sin-	
	dacali che si propongono iniziative di attività mutualisti-	

	che, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	Art. 5	
	Oggetto	
	La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di	
	cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381	
	ed in particolare:	
	a) istituzione, promozione, organizzazione in proprio e	
	non, di servizi socio-sanitari (comunità-alloggio, case fa-	
	miglia, centri residenziali e semi-residenziali, centri di	
	attività protetta, centri sociali, case albergo, centri	
	diurni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura	
	per handicappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipen-	
	denti, minori in difficoltà, (con pendenze a carico, civili	
	ed amministrative), adolescenti e adulti detenuti nella fase	
	post-detentiva e famiglie di detenuti;	
	b) organizzazione, attivazione e gestione di soccorso sa-	
	nitario e non, anche attraverso nuove tecnologie di telesoc-	
	corso - audio e video; nonché di tutti i servizi attinenti e	
	complementari;	
	c) creazione di ambulatori di medicina specialistica per	
	la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;	
	d) organizzazione e gestione di un servizio di assistenza	
	psichiatrica;	
	e) istituire e/o gestire asili nido, scuole materne, atti-	
	vità parascolastiche, nonché servizi ausiliari di colloca-	

	mento; prestare assistenza ed orientamento ai bambini garan-	
	tandone la cura, la salvaguardia, tenendo sempre presente	
	gli aspetti educativi e pedagogici;	
	f) assistenza e cura specialistica, riabilitativa, socia-	
	le, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di	
	riposo per anziani, centri diurni, di minori, diversamente	
	abili fisici e/o psichici, tossico-dipendenti, malati di o-	
	gni genere ed in ogni sua fase della malattia etc.; nonché	
	in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, tra-	
	sporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, anima-	
	zione culturale);	
	g) prestazione di servizi di trasporto e mensa a favore	
	dei soggetti contemplati dal presente articolo;	
	h) assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di	
	diversamente abili fisici e/o psichici, tossicodipendenti,	
	detenuti nella fase post penitenziaria;	
	i) istituzione e gestione di consultori familiari;	
	l) istituzione, gestione e realizzazione di corsi di o-	
	rientamento scolastico e professionale di qualificazione e	
	di riqualificazione, nonché corsi di formazione e aggiorna-	
	mento di personale educativo, sanitario e non;	
	m) studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sa-	
	nitari, con la realizzazione di censimenti in proprio, per	
	conto terzi e la realizzazione di archivi manuali o compute-	
	rizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;	

	n) promozione, organizzazione e gestione di seminari di	
	studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello inter-	
	nazionale nel settore dei servizi sociali e sanitari;	
	o) attività varie volte alla prevenzione ed al superamento	
	di ogni forma di emarginazione utilizzando l'occupazione di	
	tempo, libero delle quali possono usufruire anche persone	
	con problemi psico-fisici;	
	p) gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato	
	sociale di consulenza;	
	q) gestione di progetti socialmente utili inerenti allo	
	svolgimento delle attività di cui al presente articolo.	
	Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si	
	prefigge la stipula di convenzioni, o la partecipazione ad	
	appalti, gare, trattative private, di Enti Locali (Comuni,	
	Comunità montane, Province, Regioni, Aziende Sanitarie Loca-	
	li, etc) o con altri Enti Pubblici morali e privati.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ne-	
	cessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai	
	medesimi.	
	La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre impre-	
	se, consorzi ed associazioni, con al fine del collocamento.	

	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti	
	disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la rac-	
	colta dei prestiti, limitata ai soli soci aventi i requisiti	
	di legge ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti	
	finanziari privi di diritti di amministrazione secondo le	
	vigenti disposizioni di legge ed il successivo Titolo IV del	
	presente statuto.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6	
	Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può es-	
	sere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci "lavoratori" tutte le persone fisiche a-	
	venti la capacità di agire, ed in particolare coloro che ab-	
	biano maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	I soci lavoratori possono essere "ordinari" o "speciali".	

	Oltre ai soci "lavoratori", possono essere ammessi soci	
	"sovventori".	
	Possono essere altresì ammessi soci "volontari" che prestino	
	la loro attività gratuitamente, ai sensi della L. n. 381/91,	
	art. 2.	
	I soci volontari non potranno superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, ai sensi	
	dell'art. 11 della L. n. 381/91, persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	Non potranno essere soci lavoratori, altresì, gli interdetti,	
	gli inabilitati, i falliti o coloro che abbiano interessi	
	contrastanti con quelli della Cooperativa.	
	Art. 7	
	Soci ordinari	
	Sono denominati soci lavoratori "ordinari" i titolari di	
	quote di capitale sociale che offrono la propria attività	
	lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono	
	delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano	
	alla gestione mutualistica.	
	Il socio, in particolare, partecipa al raggiungimento degli	

	scopi sociali fornendo il proprio lavoro in forma subordina-	
	ta, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla leg-	
	ge. Con apposito regolamento interno, approvato dall'assem-	
	blea dei soci, viene definita la tipologia dei rapporti che	
	si intendono attuare.	
	Nel regolamento interno, inoltre, viene determinato il trat-	
	tamento economico spettante sia ai soci aventi rapporto di	
	lavoro subordinato sia ai soci con rapporto di lavoro auto-	
	no o in qualsiasi altra forma.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	I soci lavoratori "ordinari", con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabiliscono un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, di-	
	sciplinato da apposito regolamento interno.	
	Art. 8	
	Soci speciali	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori	
	in una categoria "speciale" in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci "spe-	

	ciali" coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci "spe-	
	ciali" coloro che sono in grado di concorrere, ancorché par-	
	zialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economi-	
	ci, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio "speciale";	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nel-	
	l'assetto produttivo della Cooperativa;	
	3. la quota che il socio "speciale" deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	A norma dell'art. 2527 c.c. i soci ammessi alla categoria	
	"speciale" non possono in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci lavoratori "ordinari".	
	Ai soci "speciali" può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 31, anche in misura inferiore ai soci ordina-	

	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci "speciali" non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti	
	finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria "speciale" ha diritto	
	di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea i soci cooperatori ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria "speciale" non può es-	
	sere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Coopera-	
	tiva.	
	I soci "speciali" non possono essere computati ai fini del-	
	l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del	
	codice civile.	
	I soci "speciali" possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rappor-	
	to mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda.	
	I soci "speciali" possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presen-	
	te statuto.	

	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inseri-	
	mento, il socio "speciale" è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, e-	
	gli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione profes-	
	sionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dal-	
	la Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di par-	
	tecipazione all'attività economica della Cooperativa, fina-	
	lizzati al proprio inserimento nell'organizzazione azienda-	
	le. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comu-	
	nicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordina-	
	rio all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti dall'articolo 9.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consi-	
	glio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di	
	esclusione nei confronti del socio "speciale" secondo i ter-	
	mini e le modalità previste dall'articolo 14.	
	Art. 9	
	Ammissione nuovi soci	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà pre-	
	sentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data	
	di nascita;	
	b) l'ammontare della partecipazione che si propone di sotto-	

	scrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite mi-	
	nimo al riguardo stabilito dall'Assemblea, oltre al sovrapp-	
	prezzo eventuale deliberato dall'Assemblea su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'e-	
	ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche com-	
	petenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulterio-	
	re rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presen-	
	te statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara	
	di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-	
	golamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui al-	
	l'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati contenuti all'art.	
	6, dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà	
	del rapporto associativo e l'impegno del socio volontario a	
	svolgere un numero minimo di ore lavorative come specifica-	
	tamente disciplinati dagli appositi regolamenti interni. I	
	soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del li-	
	bro soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la i-	
	nesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibe-	

	ra sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordina-	
	ria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci	
	lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'ar-	
	ticolo 8 del presente statuto.	
	Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale, la sede legale, il luogo e la data di	
	costituzione;	
	b) la delibera dell'organo competente in merito all'adesione	
	alla Cooperativa.	
	La domanda dovrà inoltre contenere quanto previsto nel pre-	
	cedente punto b) relativamente alle persone fisiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 6 e la inesistenza delle cause di	
	incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla	
	domanda.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-	
	getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimen-	
	to della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli am-	
	ministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei so-	
	ci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	

	di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sul-	
	le domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10	
	Diritti ed obblighi dei soci	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quo-	
	te che sono sempre nominative e non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli, nè essere cedute con effetto verso	
	la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e pre-	
	cisamente:	
	a) almeno il cinquanta per cento (50%) all'atto della sotto-	
	scrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	I "soci lavoratori" sono obbligati:	

	1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini sopra previsti;	
	2) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dal-	
	l'Assemblea;	
	3) al versamento della tassa di ammissione eventualmente	
	stabilita dal Consiglio di Amministrazione;	
	4) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	5) a contribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	delle necessità.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative o associazioni escluse quelle di volonta-	
	riato che perseguano identici scopi sociali ed esplichino u-	
	n'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore	
	di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle ca-	
	ratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instau-	
	rato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di pre-	
	stazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di	
	socio, presso altre cooperative o associazioni.	
	Art. 11	
	Trasferimento delle quote	
	Il socio lavoratore che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con	
	lettera raccomandata.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta; decorso tale termine, il socio è li-	
	bero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requi-	
	siti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	Art. 12	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.	
	Art. 13	
	Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il so-	
	cio lavoratore che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali;	
	c) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo og-	
	gettivo, salvo quanto disposto dall'art. 14 punto 4, lett.	
	a. 5	

	b. diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Co-	
	operativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve e-	
	saminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando	
	se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presen-	
	te statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i pre-	
	supposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve	
	darne immediatamente comunicazione al socio che, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-	
	le, a far data dal ricevimento della comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma	
	1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di la-	
	voro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento del-	
	la comunicazione della delibera del Consiglio di Amministra-	
	zione, con cui si constatano i legittimi motivi della riso-	
	luzione del rapporto sociale.	
	Art. 14	
	Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione,	

	oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del	
	socio lavoratore che:	
	1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dal precedente articolo 6;	
	4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato:	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	
	Cooperativa;	
	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato:	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte del socio lavoratore;	
	4. per perdita di appalti da parte della Cooperativa;	
	5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trat-	
	tamenti pensionistici previsti dalla legge;	

	6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a parte-	
	cipare ai lavori dell'impresa sociale, o comunque non sia	
	più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali;	
	7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali e da impegni assunti nei con-	
	fronti della cooperativa, a seguito di inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	9) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dall'articolo 10 del presente statuto senza la	
	prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;	
	10) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria a-	
	gli interessi sociali;	
	11) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	12) I soci volontari potranno essere esclusi qualora non ef-	
	fettuino le prestazioni cui si erano obbligati con la doman-	
	da di ammissione o successivamente.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Coopera-	
	tiva, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'e-	
	sclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il li-	

	mite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ec-	
	cezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto so-	
	ciale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma	
	1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di	
	lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento	
	della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Art. 15	
	Controversie in materia di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedi-	
	menti potranno proporre opposizione al Tribunale, entro ses-	
	santa giorni della ricevuta comunicazione dei provvedimenti	
	stessi.	
	Art. 16	
	Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle somme versate per liberare la quota da essi sot-	
	toscritta, aumentata delle somme ad essi eventualmente at-	

	tribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dell'articolo	
	24 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ri-	
	dotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al pre-	
	cedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla	
	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, re-	
	lativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale diventa operativo.	
	Art. 17	
	Decesso del socio	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimbor-	
	so della quota da lui effettivamente versata matura nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo.	
	Art. 18	
	Prescrizione dei diritti	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto,	
	dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante	

	entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le è divenuto operativo.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamen-	
	te alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio	
	dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di	
	un unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	Art. 19	
	Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assem-	
	blea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-	
	versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaura-	
	to con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	

	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi spe-	
	cifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazio-	
	ni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere econo-	
	mico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'As-	
	semblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabi-	
	lire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizza-	
	tive che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei	
	soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deli-	
	berare la sospensione e/o la riduzione della prestazione la-	
	vorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 20	
	Titoli di debito e strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità	
	di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa potrà emettere ti-	
	toli di debito nonchè strumenti finanziari privi di diritti	

	di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investi-	
	tori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad in-	
	vestitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.	
	2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle nor-	
	me di attuazione e transitorie.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione nel rispetto di quanto previ-	
	sto dall'art. 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione	
	agli utili;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea Speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo Rappresentante Comune si	
	applica quanto previsto dall'articolo 2541 del codice civi-	
	le, in quanto compatibile con le disposizioni del presente	
	statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	

	Art. 21	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabi-	
	le ed è formato da un numero illimitato di quote nominative,	
	ciascuna del valore non inferiore al minimo e non superiore	
	al massimo previsto dalla legge;	
	b) dagli strumenti finanziari non partecipativi posseduti	
	dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 24;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
	fra i soci cooperatori nè durante la vita sociale nè all'at-	
	to dello scioglimento.	
	Art. 22	
	Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori prov-	

	vedono alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i	
	soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i cri-	
	teri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in	
	conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità pre-	
	valente della società. Nella suddetta relazione gli ammini-	
	stratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni a-	
	dottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed al-	
	l'oggetto della Cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione	
	presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di	

	chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le partico-	
	lari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario	
	il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.	
	Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dila-	
	zione nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23	
	Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su pro-	
	posta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ri-	
	storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente agli scambi mutualistici, in conformità con i criteri	
	stabiliti dall'apposito regolamento. I ristorni - in via ge-	
	nerale - debbono considerare quantità e qualità dell'apporto	
	mutualistico.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento gratuito del valore delle quote sotto-	
	scritte e versate;	

	è fatto salvo comunque quanto disposto all'art. 8 comma 4°	
	del presente statuto.	
	Art. 24	
	Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) alla	
	riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al ca-	
	pitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire ai soci cooperatori, in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo;	
	d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di stru-	
	menti finanziari privi di diritti di amministrazione, quale	
	dividendo, nella misura stabilita di volta in volta dall'as-	
	semblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale so-	
	ciale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle	
	leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutuali-	
	stici ai fini fiscali;	
	f) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispet-	

	to dei limiti e delle modalità previste dall'art. 23 del	
	presente statuto;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge o per specifica disposizione del pre-	
	sente statuto, che il residuo degli utili di esercizio sia	
	devoluto alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capi-	
	tale sociale finchè non si sia provveduto alla totale rico-	
	stituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertu-	
	ra di perdite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	Art. 25	
	Organi sociali	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 26	
	Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle seguenti materie, nonchè su ogni altra	
	materia che la legge ed il presente statuto riservano alla	

	loro competenza:	
	1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione de-	
	gli utili ai sensi dei precedenti artt. 22 e 24 del presente	
	statuto;	
	2) struttura dell'organo amministrativo, scegliendo tra Am-	
	ministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, nomina e	
	revoca degli amministratori, determinazione del periodo di	
	durata del loro mandato;	
	3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori per tale loro attività;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, dei componenti del Collegio Sindacale, elezione	
	tra questi del Presidente e determinazione dei compensi loro	
	spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei Sindaci;	
	5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel suc-	
	cessivo art. 35 del presente statuto e determinazione del	
	corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) approvazione dei regolamenti previsti dal presente statu-	
	to;	
	7) deliberazione sulle domande di ammissione del socio non	
	accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente con-	
	vocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazio-	
	ne successiva alla richiesta da parte dell'interessato di	
	pronuncia assembleare;	

	8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari	
	previsti dal presente statuto;	
	9) modificazioni dell'atto costitutivo: in tal caso il ver-	
	bale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice	
	civile;	
	10) decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più ammi-	
	nistratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.	
	Art. 27	
	Diritto di voto	
	Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno	
	novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte ha diritto di partecipare alle decisioni dei	
	soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto pre-	
	viste a norma del presente statuto.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della quota posseduta.	
	Art. 28	
	Assemblea dei soci	

	L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure al-	
	trove, purchè in territorio italiano.	
	L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trat-	
	tare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima	
	e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima, a mezzo lettera racco-	
	mandata anche a mano, fax o e-mail, spediti ai soci almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal	
	libro dei soci.	
	Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante dele-	
	ga scritta e la relativa documentazione è conservata dalla	
	società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i	
	soci e quando tutti gli amministratori ed i sindaci o il re-	
	visore, se nominati, sono presenti o informati della riunio-	
	ne e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si op-	
	pone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori,	
	i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in	
	Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione de-	
	gli stessi.	

	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo	
	quanto previsto nel precedente articolo 22 del presente sta-	
	tuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di vo-	
	to.	
	L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere	
	proposta dai soci che non vi hanno consentito.	
	Art. 29	
	Quorum costitutivi e deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	soci aventi diritti al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è neces-	
	saria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed	
	il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costi-	
	tutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati	
	dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	

	straordinarie.	
	L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante audio	
	o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbo-	
	no essere identificati, a tutti deve essere consentito di	
	intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di	
	scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argo-	
	menti trattati.	
	Art. 30	
	Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza,	
	dalla persona designata dagli intervenuti; il Presidente	
	dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione,	
	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola	
	il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;	
	degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel	
	verbale.	
	Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Pre-	
	sidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli	
	amministratori, dal notaio.	
	SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE	
	Art. 31	
	Amministratori	
	Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della società per l'attua-	

	zione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita	
	alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente	
	statuto.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori	
	è scelta fra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci	
	persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi,	
	secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea	
	dei soci, e sono rieleggibili senza limitazioni.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	Spetta all'Assemblea dei soci determinare gli eventuali com-	
	pensi dovuti agli amministratori per tale loro attività;	
	spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari	
	cariche in conformità del presente statuto.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, devono indicare specificamente nella	
	relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico, nonchè le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 32	
	Consiglio di Amministrazione	
	Se i soci nominano più amministratori, la Cooperativa è am-	

	ministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone	
	da tre a sette consiglieri, fra i quali sono eletti il Pre-	
	sidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio si riunisce sia	
	nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, ogni qual-	
	volta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se no-	
	minati, i sindaci o il revisore.	
	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere presente	
	più anziano in età.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglie-	
	ri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata an-	
	che a mano, da spedirsi non meno di cinque giorni prima del-	
	l'adunanza, e, nei casi urgenti, anche a mezzo telegramma,	
	fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci	
	effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	L'intervento alla adunanze del Consiglio può avvenire, lad-	
	dove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante au-	
	dio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti	
	debbono essere identificati ed a tutti deve essere consenti-	
	to di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione,	

	di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli ar-	
	gomenti trattati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con	
	il voto determinante di un amministratore in conflitto di	
	interessi con la Cooperativa, qualora le cagionino un danno	
	patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli	
	amministratori e, ove nominati, dal Collegio Sindacale o del	
	Revisore.	
	Art. 33	
	Sostituzione degli amministratori	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di ammini-	
	strazione il Consiglio provvede a sostituirli, purchè la	
	maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati	
	con decisione dei soci, e gli amministratori così nominati	
	restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono con-	
	vocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei	
	mancanti.	
	Art. 34	
	Rappresentanza sociale	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Ammini-	
	stratore Unico spettano la rappresentanza e la firma socia-	

	le, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Ammini-	
	stratore Unico sono perciò autorizzati a riscuotere, da pub-	
	bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natu-	
	ra ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietan-	
	ze.	
	Il legale rappresentante della Cooperativa ha anche la fa-	
	coltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giu-	
	risdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, può delegare parte dei suoi poteri rappresenta-	
	tivi ad un altro amministratore, nonchè, con speciale procu-	
	ra, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	L'Amministratore Unico può conferire speciale procura a di-	
	pendenti della società e/o a soggetti terzi per il compimen-	
	to degli atti di sua competenza.	
	SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE	
	Art. 35	
	Controllo legale dei conti e controllo contabile	
	I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento	
	nominare un Collegio Sindacale o un Revisore.	

	In ogni caso, la nomina del Collegio Sindacale, nel rispetto	
	delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale	
	non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per	
	azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecuti-	
	vi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la reda-	
	zione del bilancio in forma abbreviata; nei suddetti casi si	
	applicano le norme sulla società per azioni ed il controllo	
	contabile è esercitato dal collegio sindacale.	
	Art. 36	
	Collegio Sindacale	
	Nomina - Composizione - Durata	
	Il Collegio Sindacale, qualora nominato, è disciplinato dal-	
	le disposizioni di cui al presente articolo ed dal successi-	
	vo art 37.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, a-	
	gli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	

	dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	Art. 37	
	Competenza e riunioni	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabi-	
	le.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto	
	dagli intervenuti.	
	La riunione potrà svolgersi anche in videoconferenza.	
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato	
	esecutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte	
	degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare	
	l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del	

	Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvede-	
	re.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo so-	
	ciale. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di pre-	
	valenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effet-	
	tuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'ap-	
	posito libro.	
	L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci può es-	
	sere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo	
	del capitale sociale.	
	La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 del codice	
	civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Art. 38	
	Scioglimento e liquidazione	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla	

	legge.	
	Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli	
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una	
	corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro	
	delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'As-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del col-	
	legio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso	
	il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in fun-	
	zione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.	
	La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo sta-	
	to di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	
	causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta	

	con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costi-	
	tutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle	
	deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquida-	
	zione hanno diritto di recedere.	
	Art. 39	
	Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle quote versate dai soci, eventualmente	
	rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti	
	amministrativi, qualora emessi.	
	Art. 40	
	Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 21, 22, 24 e 39	
	sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Maria Morana	
	Massimo Marota notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-	
	mento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3	
	D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
	Esente da bollo.	